

PC

Prestazioni complementari

**Parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2021

Sommario

	Indice	3
	Elenco delle abbreviature	7
	Cronaca	11
101	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)	15
830.1	LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	19
830.11	O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	49
831.30	LF sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)	67
831.301	O sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)	91
831.301.114	O sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la LPC	123
831.304	O 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI	124
831.309.1	O sui premi medi 2021 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari	125
837.2	LF sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)	129
	Appendici	141
	Indice delle materie	169

Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Elenco delle abbreviature		7
Cronaca		11
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)		15
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)		
Capitolo 1 Campo d'applicazione	1	19
Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali	3	20
Capitolo 3 Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi	14	22
Sezione 1 Prestazioni in natura	14	22
Sezione 2 Prestazioni pecuniarie	15	22
Sezione 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	24
Sezione 4 Disposizioni speciali	22	24
Capitolo 4 Disposizioni generali di procedura	27	26
Sezione 1 Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto ..	27	26
Sezione 2 Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	28
Sezione 3 Contenzioso	56	37
Capitolo 5 Regole di coordinamento	63	40
Sezione 1 Coordinamento delle prestazioni	63	40
Sezione 2 Regresso	72	43
Capitolo 5a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale	75a	44
Capitolo 6 Disposizioni varie	76	45
Capitolo 7 Disposizioni finali	81	46
Allegato Modifica del diritto vigente		47
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)		
Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni	1	49
Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato	1	49

	<i>art.</i>	<i>p.</i>	
Sezione 2	Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	50
Sezione 3	Interesse di mora sulle prestazioni	7	51
Capitolo 2	Disposizioni generali di procedura	7a	52
Sezione 1	Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7a	52
Sezione 2	Svolgimento dell'osservazione	7h	54
Sezione 3	Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	54
Sezione 4	Procedura di opposizione	10	57
Sezione 5	Spese concernenti il patrocinio gratuito	12a	58
Capitolo 3	Regresso	13	59
Capitolo 3a	Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	17a	60
Sezione 1	Definizione delle competenze	17a	60
Sezione 2	Emolumenti	17f	62
Capitolo 4	Altre disposizioni	18	64

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Capitolo 1	Applicabilità della LPGA	1	67
Capitolo 2	Prestazioni complementari	2	67
Sezione 1	Disposizioni generali	2	67
Sezione 2	Diritto alle prestazioni complementari	4	68
Sezione 3	Prestazione complementare annua	9	70
Sezione 4	Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità da parte dei Cantoni	14	77
Sezione 5	Restituzione delle prestazioni percepite legalmente	16a	79
Capitolo 3	Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica	17	79
Capitolo 4	Disposizioni comuni	19	80
Capitolo 5	Rapporto con il diritto europeo	32	86
Capitolo 6	Disposizioni finali	33	87
	<i>Disposizione finale della modifica del 19 marzo 2010</i>		88
	<i>Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019</i>		88
	<i>Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2019</i>		89

art. p.

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Capo primo: Prestazioni complementari	1	93
A. Diritto e basi per il calcolo	1	93
I. Somma delle riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia	1	93
II. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza	11	95
III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità	19	103
IV. Disposizioni diverse	20	104
B. Organizzazione e procedura	28	109
I. Gestione e spese amministrativa	28	109
II. Revisioni	33	111
III. Contenzioso	38	112
C. Sussidi federali	39	112
I. Per le prestazioni complementari annue	39	112
II. Per le spese amministrative	42a	114
III. Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative	42e	114
Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica	43	115
I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	43	115
II. Le prestazioni	45	116
III. Controlli e rapporti	49	117
Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione	52	118
I. Coordinamento	52	118
II. Vigilanza della Confederazione	55	120
Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie	58	120
<i>Disposizioni finali della modifica del 12 giugno 1989</i>		121
<i>Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995</i>		121
<i>Disposizioni finali della modifica del 26 novembre 1997</i>		121
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 settembre 2007</i>		122
<i>Disposizione finale della modifica del 29 gennaio 2020</i>		122

Ordinanza sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la LPC	124
--	-----

Ordinanza 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI	124
---	-----

art. p.

Ordinanza sui premi medi 2021 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari	125
--	-----

Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)

Sezione 1	Applicabilità della LPGA	1	129
Sezione 2	Scopo, principio e componenti delle prestazioni transitorie	2	129
Sezione 3	Condizioni per le prestazioni transitorie	5	130
Sezione 4	Importo delle prestazioni transitorie	7	131
Sezione 5	Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità	17	136
Sezione 6	Competenze, organizzazione, procedura e vigilanza	19	137
Sezione 7	Finanziamento	25	138
Sezione 8	Disposizioni penali	26	138
Sezione 9	Rapporto con il diritto europeo	27	139
Sezione 10	Valutazione	28	140
Sezione 11	Disposizioni finali	29	140

Appendici

Appendice 1	Evoluzione degli importi forfettari	141
	a. Fabbisogno	141
	b. Pigione massima	142
	c. Premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie	143
Appendice 2	Regioni per pigione e premio	145
Appendice 3	PC e diritto federale	160
Appendice 4	PC e diritto cantonale	162
Appendice 5	Links relativi alle PC	167
Appendice 6	Tavola di concordanza	168

Indice delle materie	169
-----------------------------------	-----

Elenco delle abbreviature

AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 15)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, RS 272)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DCF	Decreto del Consiglio federale
DF	Decreto federale
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
DRC	Direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari (scaricabile sotto assicurazionisociali.admin.ch/it > PC > Basi PC > Direttive PC)
DRif	DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11)
DTF	Decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
LADI	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	OPC	15.01.1971	01.01.1971	1971 37
1	OPC [OD]	11.10.1972	01.01.1973	1972 2507
2	OPC	31.10.1973	31.10.1973	1973 1611
3	OPC [OE]	21.12.1973	01.01.1975	1974 146
4	OPC [OD]	18.10.1974	01.01.1975	1974 1594
5	OPC [OD]	05.04.1978	01.01.1979	1978 420
6	OPC	21.10.1981	01.01.1982	1981 1696
7	OPC	24.11.1982	01.01.1983	1982 2085
8	OPC	29.06.1983	01.01.1984	1983 917
9	OPC	28.11.1983	01.01.1984	1984 40
10	OPC	02.12.1985	01.01.1986	1985 2019
11	OPC	16.06.1986	01.01.1987	1986 1204
12	OPC	07.12.1987	01.01.1988	1987 1797
13	OPC	12.06.1989	01.01.1990	1989 1238
14	OPC	21.08.1991	01.01.1992	1991 2119
15	OPC	27.09.1993	01.01.1994	1993 2928
16	OPC	26.09.1994	01.01.1995	1994 2174
17	OPC [OAMal]	27.06.1995	01.01.1996	1995 3867
18	OPC	13.09.1995	01.01.1996	1995 4385
19	OPC	29.11.1995	01.01.1997	1996 695
20	OPC	26.11.1997	01.01.1998	1997 2961
21	OPC	16.09.1998	01.01.1999	1998 2582
	Cost.	18.04.1999	01.01.2000	1999 2556
22	OPC	22.11.2000	01.01.2001	2000 2908
	LPGA	06.10.2000	01.01.2003	2002 3371
22a	LPGA (correzione)	03.05.2005	01.01.2003	2005 1935
	OPGA	11.09.2002	01.01.2003	2002 3703
23	OPC	11.09.2002	01.01.2003	2002 3726
24	LPGA [LAI]	21.03.2003	01.01.2004	2003 3837
25	OPC	21.05.2003	01.01.2004	2003 3877
26	OPC	24.09.2004	01.01.2005	2004 4369
27	OPC [OPP 2]	27.10.2004	01.01.2005	2004 4643
28	OPC	23.11.2005	01.01.2006	2005 5637
29	LPGA [LUD]	18.06.2004	01.01.2007	2005 5685
30	LPGA [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2197
31	OPGA	22.09.2006	01.01.2007	2006 4139
32	OPC [OF]	08.11.2006	01.01.2007	2006 4733

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990^A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991^B, del 17 agosto 1994^C e del 26 maggio 1999^D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999^E,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244.

E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;^A
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;^B
- c. armonizza le prestazioni;^C
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.^D

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

V. LPC 1.

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

Art. 1

¹ Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.⁶³

^{1bis} Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.⁶³

² Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Sezione 2 Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

(art. 25 LPGGA)

Art. 2 Persone tenute alla restituzione

¹ Sono tenuti alla restituzione:

- a. il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi;
- b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGGA o alle disposizioni delle singole leggi, ad eccezione del curatore;⁶³
- c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del curatore.⁶³

² Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenni non sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente al capoverso 1 lettera b o c, l'obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale.

³ Il diritto dell'assicuratore di chiedere la restituzione è stabilito proporzionalmente alle prestazioni indebitamente concesse che possono essere compensate con versamenti retroattivi di altre assicurazioni sociali, conformemente alla normativa delle singole assicurazioni sociali, nei confronti dell'assicuratore tenuto a versamenti retroattivi.

Art. 3 Decisione di restituzione

¹ L'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

² Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

³ L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.

Art. 4 Condono

¹ Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

² Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

³ Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

⁴ Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

⁵ Sul condono è pronunciata una decisione.

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

del 6 ottobre 2006 (RS 831.30)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112a e 112c capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005^A,

^A FF 2005 5349.

decreta:

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA^A

Art. 1

¹ Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2^B, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

² Gli articoli 32 e 33 LPGA si applicano alle prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica di cui al capitolo 3^C.

^A Cfr. LPGA 2.

^B LPC 2–16.

^C LPC 17–18.

Capitolo 2: Prestazioni complementari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Principio

¹ La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

² I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa.

Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari

¹ Le prestazioni complementari comprendono:

- a. la prestazione complementare annua;^A
- b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.^B

² La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

^A LPC 9–13.

^B LPC 14–16.

Sezione 2: Diritto alle prestazioni complementari

Art. 4 Condizioni generali

¹ Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:

- a. ricevono una rendita di vecchiaia^A dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);⁴⁹
- a^{bis}. hanno diritto a una rendita vedovile^B dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani^C dell'AVS;⁴⁹
- a^{ter}. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;⁴⁹
- b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:
 1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, o
 2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS;⁴⁹
- c. hanno diritto a una rendita^D o a un assegno per grandi invalidi^E dell'assicurazione invalidità (AI) o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI^F ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure
- d. avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).³⁸

² Hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati^G e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completa dell'AVS^H o dell'AI.

³ La dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)¹

del 15 gennaio 1971 (RS 831.301)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1^{ter} e 1^{quinqüies}, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),⁶⁷

ordina:

Capo primo: Prestazioni complementari⁴²

A. Diritto e basi per il calcolo⁴²

I. Diritto

Art. 1⁶⁷ Interruzione della dimora abituale in Svizzera.
– Soggiorni all'estero senza un valido motivo

¹ Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

² Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

³ Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

⁴ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

LPC 4 III–IV.

Art. 1a⁶⁷ – Soggiorni all'estero per un valido motivo

¹ Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

² Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

³ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

⁴ Sono considerati validi motivi:

- a. una formazione ai sensi dell'articolo 49^{bis} dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;
- b. una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29^{septies} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
- c. l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

⁵ Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo.

LPC 4 III–IV.

Art. 1b⁶⁷ Interruzione del termine d'attesa

Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.

LPC 5 V–VI.

Art. 2⁶⁷ Soglia di sostanza

¹ Se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC.^A

² Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

^A LPC 9 V c^{bis}.

Ordinanza 21

sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 14 ottobre 2020 (RS 831.304)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),

ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19610 franchi per le persone sole;
- b. 29415 franchi per i coniugi;
- c. 10260 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che hanno compiuto l'11° anno di età;
- d. 7200 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018^A sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

^A RU 2018 3535.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Ordinanza sui premi medi 2021 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari

del 21 ottobre 2020 (RS 831.309.1)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 54a capoverso 3 dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC),

ordina:

Art. 1 Determinazione delle regioni di premi

Il premio medio cantonale o regionale da tenere in considerazione quale importo forfetario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è suddiviso secondo le regioni di premi previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Sono determinanti le regioni di premi stabilite dal DFI conformemente all'articolo 61 capoverso 2^{bis} LAMal.

O sulle regione di premio (RS 832.106); il suo allegato è riportato all'appendice 2 di questa edizione (p. 145).

Art. 2 Calcolo del premio medio

¹ Il premio medio è calcolato in base alla franchigia secondo l'articolo 103 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal).

² Per i bambini non è considerata alcuna franchigia.

Art. 3 Cantoni con tre regioni di premi

Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, San Gallo e Grigioni i premi medi regionali 2021 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti^A e per i bambini sono i seguenti:

^A Sono considerati «giovani adulti» gli assicurati dell'anno civile del 19° compleanno fino all'anno civile del 25° compleanno compreso (cfr. LAMal 61 III, OAMal 91 III), vale a dire gli anni di nascita seguenti:

2020	1995–2001	2022	1997–2003
2021	1996–2002	2023	1998–2004

a. nella regione di premi 1:

Cantone	Premio medio per gli adulti all'anno in fr.	Premio medio per i giovani adulti all'anno in fr.	Premio medio per i bambini all'anno in fr.
ZH	6252.–	4716.–	1524.–
BE	6588.–	4872.–	1572.–
LU	5436.–	4092.–	1272.–
SG	5616.–	4200.–	1344.–
GR	5292.–	4080.–	1272.–

b. nella regione di premi 2:

Cantone	Premio medio per gli adulti all'anno in fr.	Premio medio per i giovani adulti all'anno in fr.	Premio medio per i bambini all'anno in fr.
ZH	5640.–	4224.–	1356.–
BE	5916.–	4416.–	1404.–
LU	5028.–	3756.–	1176.–
SG	5196.–	3900.–	1212.–
GR	4968.–	3864.–	1188.–

c. nella regione di premi 3:

Cantone	Premio medio per gli adulti all'anno in fr.	Premio medio per i giovani adulti all'anno in fr.	Premio medio per i bambini all'anno in fr.
ZH	5208.–	3888.–	1248.–
BE	5544.–	4080.–	1296.–
LU	4824.–	3624.–	1128.–
SG	5016.–	3732.–	1176.–
GR	4680.–	3696.–	1128.–

Art. 4 Cantoni con due regioni di premi

Nei Cantoni di Friburgo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino, Vaud e Vallese, i premi medi regionali 2021 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:

La LPTD dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2021. Il testo della relativa ordinanza (OPTD) è in consultazione al momento della messa in stampa. Cfr. la tavola di concordanza LPTD – LPC all’appendice 6 (p. 167).

Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)

del 19 giugno 2020 (SR 837.2)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 114 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019,^A

^A FF 2019 6861.

decreta:

Sezione 1 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Sezione 2 Scopo, principio e componenti delle prestazioni transitorie

Art. 2 Scopo

La presente legge si prefigge di migliorare la protezione sociale dei lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione, a complemento dei provvedimenti della Confederazione volti a promuoverne l’occupazione.

Art. 3 Principio

¹ Chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:

Appendici

Appendice 1: Evoluzione degli importi forfettari

a. Fabbisogno

	2011– 2012	2013– 2014	2015– 2018	2019– 2020	2021–
Persone sole					
	19050	19210	19290	19450	19610
Coniugi					
Coniugi a casa	28575	28815	28935	29175	29415
a casa/coniuge in istituto	19050	19210	19290	19450	19610
Figli di almeno 11 anni					
1° figlio	9945	10035	10080	10170	10260
2° figlio	9945	10035	10080	10170	10260
3° figlio	6630	6690	6720	6780	6840
4° figlio	6630	6690	6720	6780	6840
5° figlio e più, per ogni figlio	3315	3345	3360	3390	3420
Figli di meno di 11 anni					
1° figlio	9945	10035	10080	10170	7200
2° figlio	9945	10035	10080	10170	6000
3° figlio	6630	6690	6720	6780	5000
4° figlio	6630	6690	6720	6780	4165
5° figlio e più, per ogni figlio	3315	3345	3360	3390	3470

LPC 10 I lett. a.

b. Pigione massima

	2011– 2012	2013– 2014	2015– 2018	2019– 2020	2021–
Grandezza dell'economia domestica					
Persona che vive sola	13 200	13 200	13 200	13 200	
Coniugi; genitore solo	15 000	15 000	15 000	15 000	
	1				16 440
Persona che vive sola	2				15 900
	3				14 520
	1				19 440
2 persone	2				18 900
	3				17 520
	1				21 600
3 persone	2				20 700
	3				19 320
	1				23 520
4 persone e più	2				22 500
	3				20 880
	1				9 720
Persona che condivide l'alloggio	2				9 450
	3				8 760
Supplemento per alloggio in cui è possibile spostarsi con una carrozzella					
	3 600	3 600	3 600	3 600	6 000

LPC 10 I lit. b, 10 I ter.